

Risposta dell'Associazione Bancaria Italiana  
al documento di consultazione BANCA D'ITALIA

**Sistemi di remunerazione**  
**Raccolta di dati presso banche e SIM**  
**in attuazione degli orientamenti**  
**dell'EBA**

**Estensione del campione**

6 dicembre 2012

## Considerazioni preliminari

1. La direttiva 2010/76/CE (cd. CRD 3) ha introdotto regole armonizzate in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nelle imprese di investimento e richiede alle Autorità di vigilanza nazionali di monitorare le tendenze e le prassi remunerative nel proprio paese (cd. attività di *benchmarking*).

2. Per chiarire le modalità di raccolta e invio dei dati e per garantire coerenza tra le informazioni trasmesse dai diversi paesi dell'Unione, il 27 luglio 2012 l'EBA ha emanato le *Guidelines on the remuneration benchmarking exercise* (GL 2012/4).

L'esercizio di *benchmarking* riguarda principalmente le remunerazioni dei cd. risk takers ed è riservato a un campione di intermediari individuato dalle Autorità di vigilanza nazionali, secondo criteri di rappresentatività indicati dall'EBA.

3. Con la comunicazione del 16 novembre 2012, la Banca d'Italia ha fornito le necessarie indicazioni per l'applicazione degli indirizzi dell'EBA, puntualizzando gli aspetti tecnici della disciplina europea e individuando il campione di intermediari per l'esercizio di *benchmarking*.

La Banca d'Italia ha ritenuto di limitare il primo esercizio di *benchmarking* (sulle remunerazioni di competenza degli anni 2010 e 2011) ai soli gruppi bancari "maggiori", secondo la classificazione operata nelle Disposizioni di vigilanza sui sistemi di remunerazione di marzo 2011, cioè gli intermediari con attivo consolidato superiore a 40 miliardi di euro.

4. La Banca d'Italia ha inoltre indicato un più ampio insieme di banche che – per finalità di monitoraggio nazionale – saranno tenute all'invio di dati a partire da giugno 2013: si tratta delle banche e dei gruppi bancari con attivo superiore a 3,5 miliardi di Euro. A questi intermediari si richiede l'invio delle informazioni di *benchmarking* sulle remunerazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai compensi dell'anno precedente.

La motivazione per l'estensione del campione risiede, per la Banca d'Italia, nell'esigenza di monitorare la corretta applicazione della normativa, considerato che tali intermediari sono tenuti al rispetto di tutte le regole sui compensi, ivi comprese quelle più stringenti, secondo un criterio di proporzionalità.

E' stato previsto l'utilizzo dello stesso set di informazioni definito a livello europeo. Pur potendo creare ulteriori oneri informativi per gli intermediari, secondo l'Istituto di Vigilanza ciò permette di ottenere un'elevata efficacia in termini di omogeneità del flusso e, quindi, di comparabilità dei dati.

5. La Banca d'Italia ha quindi avviato una consultazione rivolta sia agli intermediari con totale attivo consolidato compreso tra 3,5 e 40 miliardi di Euro, sia a quelli con attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro che allo stato non rientrano nel campione ma che potrebbero esserlo in futuro, per effetto delle variazioni nell'attivo di bilancio.

6. La consultazione è finalizzata ad ottenere esclusivamente osservazioni e commenti sui tempi di invio dei dati.

### Considerazioni sul documento in consultazione

7. In relazione ai tempi di trasmissione dei dati, si segnala come le **aziende con totale attivo superiore ai 40 miliardi di euro** abbiano evidenziato delle difficoltà nella raccolta dei dati relativi ai compensi, in particolar modo con riferimento alla quota variabile della remunerazione, normalmente non disponibile entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Si richiede, pertanto, di posticipare per esse la **scadenza della trasmissione delle informazioni al 31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza**. Resterebbe comunque fermo l'impegno degli Associati a fornire le informazioni all'Autorità non appena queste si rendessero disponibili, al fine di agevolare il rispetto del termine di inoltro delle informazioni all'EBA, previsto per la fine del mese di agosto.

8. ABI condivide la finalità di monitorare l'applicazione della normativa in materia su un ampio numero di intermediari, e quindi di ampliare il campione di aziende oggetto di *benchmarking*.

L'ampliamento del novero delle aziende e dei gruppi oggetto di *benchmarking* richiede tuttavia l'applicazione stringente del criterio di proporzionalità: per tale motivo si suggerisce l'utilizzo di modelli di rilevazione dei dati sulle remunerazioni il più possibile semplificati e di agevole compilazione che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo dell'esercizio con il minore onere per gli intermediari.

In particolare, si propone di non considerare la disaggregazione delle informazioni per area di *business*, ma di richiedere dati aggregati per azienda/gruppo, dai quali è comunque possibile valutare la corretta applicazione della normativa.

Una maggiore disaggregazione delle informazioni risulterebbe poco significativa per alcuni istituti, comportando di conseguenza un onere eccessivo.

9. In relazione ai tempi di trasmissione delle informazioni, si segnala come anche in questo caso il termine del 30 giugno sia da ritenersi eccessivamente stringente.

In generale, le aziende sono in grado di fornire dati sulla remunerazione variabile di competenza dell'esercizio non prima del mese di luglio dell'anno successivo. Ciò trova conferma nell'esperienza pluriennale di ABI su questi temi (quale quella acquisita nello svolgimento della cd. Indagine Retributiva).

Essendo la raccolta dei dati finalizzata al solo **monitoraggio nazionale** della normativa in materia di remunerazione e non essendo prevista alcuna scadenza informativa nei confronti dell'EBA, si richiede di **posporre la scadenza della trasmissione delle informazioni al 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza.**